

STATUTO

AMBITO TERRITORIALE INTEGRATO – A.T.I. N.4 UMBRIA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Denominazione e sede)

1. L'Ambito Territoriale Integrato disciplinato dal presente Statuto è denominato A.T.I. – Ambito territoriale Integrato n. 4 Umbria.
2. L'A.T.I. n. 4 Umbria è forma speciale di cooperazione tra gli enti locali, con personalità giuridica, autonomia regolamentare, organizzativa e di bilancio nell'ambito delle risorse ad esso attribuite dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione in ragione delle funzioni ad esso trasferite e delegate, nonché dalla concessione del servizio ai sensi della legislazione nazionale e regionale di settore. All' A.T.I. n. 4 Umbria si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia degli enti locali ed in particolare di quelle ordinamentali, ivi comprese quelle di cui al titolo V, parte I, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La sede dell'A.T.I. n. 4 Umbria è in Terni.

Art. 2

(Finalità)

1. L'A.T.I. n. 4 Umbria costituisce lo strumento istituzionale con il quale i Comuni promuovono in modo coordinato lo sviluppo economico e sociale del territorio di livello intercomunale, nell'ambito delle materie individuate dalla legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale – Unione Europea e relazioni internazionali – Innovazione e semplificazione) mediante la definizione di progetti e programmi di comune interesse, la partecipazione unitaria ai processi di programmazione, pianificazione generale e settoriale di competenza della Regione o della Provincia, il coordinamento nella programmazione territoriale e socio economica di loro competenza.
2. L' A.T.I. n. 4 Umbria rappresenta, altresì, lo strumento per la promozione e per la partecipazione coordinata di Comuni ai processi di concertazione con le forze economiche e sociali e alle attività di programmazione negoziata, relative al territorio di livello sovra comunale, definiti dalle leggi o dagli atti di programmazione regionale.

Art. 3

(Enti locali partecipanti)

1. Dell'A.T.I. n. 4 Umbria fanno parte i Comuni di :

Comune	Abitanti Anno 2008	Quote ATI Anno 2009
Acquasparta	5.109	2,219%
Allerona	1.867	0,811%
Alviano	1.560	0,678%
Amelia	11.967	5,199%
Arrone	2.878	1,250%
Attigliano	1.888	0,820%
Avigliano Umbro	2.620	1,138%
Baschi	2.846	1,236%
Calvi dell'Umbria	1.895	0,823%
Castel Giorgio	2.222	0,965%
Castel Viscardo	3.068	1,333%
Fabro	2.926	1,271%
Ferentillo	1.953	0,848%
Ficulle	1.759	0,764%
Giove	1.925	0,836%
Guardea	1.881	0,817%
Lugnano in Teverina	1.610	0,699%
Montecastrilli	5.202	2,260%
Montecchio	1.767	0,768%
Montefranco	1.273	0,553%
Montegabbione	1.245	0,541%
Monteleone d'Orvieto	1.585	0,689%
Narni	20.435	8,877%
Orvieto	21.059	9,148%
Otricoli	1.952	0,848%
Parrano	594	0,258%
Penna in Teverina	1.123	0,488%
Polino	280	0,122%
Porano	1.950	0,847%
San Gemini	4.796	2,083%
Stroncone	4.940	2,146%
Terni	112.021	48,663%
TOTALE	230.196	100,000%

2. Le quote percentuali di partecipazione al Consorzio sono determinate in cifre intere con tre decimali in termini direttamente proporzionali alla popolazione del Comune risultante dall'ultimo censimento Istat. Le medesime quote saranno rideterminate dall'Assemblea con lo stesso criterio entro i 6 mesi successivi alla pubblicazione dei censimenti. Le nuove quote avranno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla delibera di rideterminazione

Art. 4

(Statuto e regolamenti)

1. Salvo diverse disposizioni normative regionali, la Convenzione e lo Statuto dell'A.T.I. n. 4 Umbria sono approvati con deliberazione conforme di tutti i Consigli comunali.
2. Le modifiche statutarie sono approvate dall'Assemblea dell'A.T.I. n. 4 Umbria con i quorum prescritti dall'art. 7., comma 1, del presente Statuto.
3. L' A.T.I. n. 4 Umbria esercita la propria potestà regolamentare in materia di organizzazione e funzioni dell'ente.
4. I regolamenti dell' A.T.I. n. 4 Umbria sono approvati dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Comuni che rappresentano la maggioranza della popolazione dell'ambito. Il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi è approvato dal Presidente dell' A.T.I. n. 4 Umbria

TITOLO II

ORGANI DI AMBITO

Art. 5

(Organi di Ambito)

1. Sono organi di Ambito:
 - a) il Presidente;
 - b) l'Assemblea;
 - c) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 6

(Assemblea di Ambito)

1. L'Assemblea di Ambito è composta da tutti i Sindaci dei Comuni che costituiscono l' A.T.I. n. 4 Umbria
2. Ogni Sindaco può delegare un proprio assessore a rappresentare in via generale il Comune nell'Assemblea di Ambito. Sono ammesse esclusivamente deleghe scritte e preferibilmente per materia da conferire all'assessore competente. In ogni caso nella delega deve essere indicato il nominativo dell'assessore delegato, la durata ed il suo oggetto.
3. L'organizzazione, le funzioni e le attività attribuite all'Assemblea e disciplinate dal presente Statuto sono integrate dal regolamento di funzionamento.

4. La partecipazione alle sedute dell'Assemblea non dà diritto alla percezioni di gettoni di presenza o indennità.
5. L'Assemblea è permanente ed il potere di rappresentanza dei Sindaci cessa di diritto quando il medesimo Sindaco è sostituito nella carica; analogamente cessa di diritto l'eventuale assessore delegato qualora venga sostituito nella propria carica ovvero gli venga revocata o decada la delega. In tali ipotesi la carica di componente l'Assemblea viene assunta dal nuovo rappresentante del Comune.

Art. 7

(Competenze dell'Assemblea)

1. L'Assemblea di Ambito è titolare della funzione di indirizzo generale e delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole del settantacinque per cento dei comuni che rappresentano il settantacinque per cento della popolazione dell' A.T.I. n. 4 Umbria, in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei Comuni che rappresentano la maggioranza della popolazione dell'ambito, sui seguenti atti di maggior rilevanza:
 - a) bilancio di previsione;
 - b) conto consuntivo;
 - c) piano d'ambito del servizio idrico integrato;
 - d) ogni altro atto di programmazione pluriennale di ambito.
2. Le variazioni degli atti di cui al primo comma sono approvate, in prima convocazione, con la maggioranza assoluta dei Comuni che rappresentano la maggioranza della popolazione dell'ambito ed in seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti che rappresentano la maggioranza della popolazione degli stessi comuni purché non sia inferiore ad un terzo dei comuni componenti l'Assemblea che rappresentino anche un terzo della popolazione dell'A.T.I. n.4 Umbria.
3. Inoltre l'Assemblea di Ambito:
 - a) adotta la Convenzione e lo Statuto da sottoporre all'approvazione dei Consigli comunali;
 - b) approva le modifiche statutarie;
 - c) esercita la potestà regolamentare e definisce i criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - d) approva le tariffe, e le sue articolazioni, relative alle funzioni ed ai servizi attribuiti all' A.T.I. n. 4 Umbria;
 - e) nomina il Presidente ed il suo Vice;
 - f) nomina il Collegio dei Revisori dei Conti e ne determina il trattamento economico;
 - g) individua le forme e le modalità di gestione dei servizi, approvando, pure, la relativa convenzione di affidamento - tipo od il contratto di servizio - tipo;
 - h) approva le carte della qualità dei servizi.
4. Salvo sopravvenienze normative di carattere regionale, gli atti di maggior rilevanza, le proposte di modifica statutaria, le variazioni di bilancio che comportino spesa per gli enti aderenti, nonché quelli concernenti l'organizzazione dei servizi pubblici e la scelta della relativa forma di gestione sono trasmessi ai Comuni aderenti. Il Consiglio comunale viene convocato entro 10 giorni e si esprime entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto di trasmissione. Decorsi trenta giorni dal momento in cui ciascun Consiglio comunale ha ricevuto la proposta di atto di maggior rilevanza l'Assemblea di ambito

può procedere a deliberare. Ai Consigli comunali può essere, altresì, richiesto un parere facoltativo sulle variazioni agli altri atti di maggior rilevanza di cui al precedente terzo comma.

5. Le deliberazioni, in ordine agli argomenti di cui al presente articolo, non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che possono essere adottate, in caso di urgenza, con decreto del Presidente e devono essere sottoposte a ratifica dell'Assemblea, a pena di decadenza, nei sessanta giorni successivi all'adozione.

Art. 8

(Convocazione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente.
2. L'avviso di convocazione deve essere spedito, a mezzo del servizio postale o a mezzo di idonea comunicazione elettronica, ai componenti l'Assemblea presso il rispettivo ente almeno dieci giorni prima della seduta. Nei casi di urgenza l'avviso di convocazione può essere effettuato mediante idonea comunicazione elettronica spedita almeno tre giorni prima della seduta.
3. L'avviso di convocazione deve indicare gli oggetti da trattare, il luogo, il giorno e l'ora della riunione per la prima e per la seconda convocazione.
4. Il Presidente è tenuto a fissare la riunione dell'Assemblea, in un termine non superiore a 20 giorni dalla presentazione dell'istanza, quando lo richieda un terzo degli enti partecipanti calcolato in termini di rappresentanza, ovvero lo richiedano almeno 20 comuni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art. 9

(Funzionamento dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente.
2. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti che rappresentano la maggioranza della popolazione dell'Ambito, in seconda convocazione è costituita validamente laddove siano presenti almeno un terzo dei componenti che rappresentano anche un terzo della popolazione dell'Ambito.
3. Per tutte le deliberazioni che non riguardano gli atti di maggior rilevanza l'Assemblea di Ambito delibera con il voto favorevole della maggioranza dei comuni presenti che rappresentano la maggioranza della popolazione degli stessi comuni, purché non sia inferiore ad un terzo dei comuni componenti l'Assemblea che rappresentino anche un terzo della popolazione dell'A.T.I. n.4 Umbria.
4. Le votazioni, all'infuori dei casi in cui si tratti di deliberare su individui, sono sempre palesi e avvengono per appello nominale.
5. Delle sedute dell'assemblea è redatto sommario processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Direttore o da colui che lo sostituisce nel compito di verbalizzazione. In caso di assenza del Direttore o della persona da lui designata, il compito di verbalizzazione viene svolto da un componente l'Assemblea scelto dal Presidente della stessa.
6. Le sedute dell'Assemblea sono di norma pubbliche.

Art. 10

(Presidente e Vice-Presidente)

1. Il Presidente ed il Vice-Presidente dell'A.T.I. n.4 Umbria sono eletti tra i Sindaci dei Comuni che ne fanno parte, con il voto favorevole della maggioranza dei comuni che rappresentino anche la maggioranza della popolazione dell'A.T.I. n. 4 Umbria
2. La durata in carica del Presidente e del Vice-Presidente è pari a quella del proprio mandato di Sindaco.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede l'Assemblea di Ambito nonché il Coordinamento di ambito, promuove e coordina l'attività dell'Ente ed esercita tutti i poteri, le funzioni ed i compiti non espressamente attribuiti all'Assemblea, alla dirigenza e ad altri organi dell' A.T.I. n. 4 Umbria
4. Il Vice-Presidente esercita le funzioni vicarie in caso di impedimento o decadenza del Presidente.
5. In caso di decadenza del Presidente le funzioni sono esercitate in via vicaria dal Vice presidente. Quest'ultimo entro trenta giorni dalla decadenza è tenuto a convocare l'Assemblea per l'elezione del Presidente. In caso di contemporanea decadenza del Presidente e del Vice Presidente l'Assemblea è convocata dal Sindaco del Comune di maggiori dimensioni demografiche.
6. La carica di Presidente e Vice-Presidente è svolta a titolo gratuito.

Art. 11

(Coordinamento di ambito)

1. Il Presidente, nell'ambito dell'esercizio dei propri poteri funzioni e compiti, istituisce un Coordinamento di ambito, costituito, oltre che dal medesimo Presidente, dal Vice-Presidente e da 5 Sindaci.
2. I membri del Coordinamento di ambito sono nominati dal Presidente e la loro durata in carica è pari a quella del mandato elettorale, salvo revoca anticipata e, comunque, non può durare oltre quella del Presidente.
3. Il Coordinamento collabora e coadiuva il Presidente senza poteri deliberativi.
4. La struttura burocratica riferisce al Presidente e all'Assemblea.

Art. 12

(Collegio dei Revisori)

1. Il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell' A.T.I. n. 4 Umbria è esercitato dal Collegio dei Revisori dei conti composto da 1 o 3 esperti nominati dall'Assemblea secondo i criteri fissati dall'articolo 234, comma 2, d.lgs. n. 267/2000.
2. I revisori durano in carica 3 anni decorrenti dalla deliberazione di nomina, non sono revocabili salvo inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta.
3. Al Collegio dei Revisori dei Conti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte seconda, Titolo VII, del d.lgs. n. 267/2000.

TTTOLO III
FUNZIONI E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 13

(Funzioni)

1. Gli A.T.I. esercitano le proprie funzioni nelle seguenti materie:
 - a) Sanità;
 - b) Politiche sociali;
 - c) Rifiuti;
 - d) Turismo;
 - e) Ciclo idrico integrato

Art. 14

(Sanità e Politiche sociali)

1. L'organizzazione e le attribuzioni conferite in materia di Sanità e Politiche Sociali sono disciplinate dal Titolo IV del presente Statuto, dalla Convenzione, dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e dal regolamento di organizzazione delle Zone sociali.

Art. 15

(Rifiuti)

1. Gli A.T.I. esercitano le funzioni in materia di rifiuti così come individuate dal capo III della parte IV del d.lgs. 152/2006 e dall'art. 8 legge regionale 13 maggio 2009, n. 11.
2. In particolare ciascun A.T.I. esercita le seguenti funzioni:
 - a) organizza il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e definisce gli obiettivi da perseguire;
 - b) elabora, approva e aggiorna in piano d'ambito di cui all'art. 13, della l.r. n. 11/2009;
 - c) effettua il controllo ed il monitoraggio sull'attuazione del Piano d'ambito con particolare riferimento all'evoluzione dei fabbisogni ed all'offerta impiantistica disponibile e necessaria;
 - d) assegna i contributi e irroga le sanzioni di cui all'art. 21, l.r. n. 11/2009, ai comuni in funzione dei risultati della raccolta differenziata;
 - e) determina la tariffa di A.T.I., ai sensi dell'art. 238, d.lgs. 152/2006;
 - f) definisce le procedure di affidamento dei rifiuti urbani e assimilati di cui agli artt. 16 e 17, l.r. n. 11/2009, compresa l'eventuale realizzazione ed affidamento del servizio di trattamento termico.
3. Il sistema di gestione integrata riguarda le seguenti tipologie di rifiuti:
 - a) rifiuti urbani;
 - b) rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani che ai fini dello smaltimento usufruiscono del servizio pubblico;
 - c) rifiuti prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane;
 - d) rifiuti non pericolosi prodotti da attività di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

- e) rifiuti inerti che ai fini del soddisfacimento del fabbisogno di trattamento e smaltimento usufruiscono del servizio pubblico.
4. Nell'esercizio delle predette funzioni l' A.T.I. n. 4 Umbria, di norma, si avvale degli uffici e del personale degli enti aderenti secondo i criteri e le modalità definite dalla Convenzione e dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 16

(Turismo)

1. Gli A.T.I. esercitano le funzioni amministrative di informazione e accoglienza turistica di base secondo le modalità ed i criteri organizzativi stabiliti dalla Convenzione e dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 17

(Ciclo idrico integrato)

1. Gli A.T.I. esercitano le funzioni in materia di Ciclo idrico integrato così come individuate dal Titolo II, della Sezione III, della Parte III, del d.lgs. n. 152/2006 riconosciute all'Autorità d'ambito territoriale ottimale.
2. In particolare esercita le seguenti funzioni:
- a) organizza il servizio idrico;
 - b) elabora, approva ed aggiorna il Piano d'ambito;
 - c) effettua il controllo ed il monitoraggio sull'attuazione del Piano d'ambito;
 - d) determina e modula le tariffe all'utenza;
 - e) sceglie la forma di gestione del servizio idrico integrato (e cura le procedure di affidamento del servizio);
 - f) esercita i poteri in ordine all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato;
 - g) esercita i poteri di tutela e vigilanza sul demanio idrico di propria competenza ai sensi dell'art. 143, secondo comma, d.lgs. n. 152/2006;
 - h) esercita le competenze relative allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura.
3. Nell'esercizio delle predette funzioni l' A.T.I. n. 4 Umbria, di norma, si avvale degli uffici e del personale degli enti aderenti secondo i criteri e le modalità definite dalla Convenzione e dal regolamento di organizzazione uffici e servizi.

Art. 18

(Rapporti con altri enti)

1. In materia di sviluppo economico, le funzioni relative al governo di area vasta contemplate dagli strumenti di programmazione negoziata, nazionali e regionali, sono coordinate dal Presidente della Provincia di riferimento.
2. Il rapporto con gli altri enti pubblici si ispira al principio di leale collaborazione.
3. Per le attività di interesse comune a tutti gli A.T.I. si provvede tramite la Conferenza dei Presidenti degli A.T.I. istituita presso l'ANCI Umbria.

Art. 19

(Forme di consultazione ed informazione con le popolazioni interessate)

1. L'attività dell' A.T.I. si ispira alla massimizzazione dei principi di trasparenza, partecipazione e collaborazione con le popolazioni interessate.
2. A tal fine l' A.T.I. n. 4 Umbria approva un regolamento sul diritto di partecipazione ed informazione della popolazione alle attività dell'ente medesimo. Il predetto regolamento deve anche favorire i sistemi di comunicazione informatica nonché di concertazione in ordine agli atti di maggior rilevanza con le forze economiche e sociali, con le rappresentanze degli utenti e consumatori, con le associazioni ambientaliste e di tutela.
3. Il predetto regolamento disciplina l'organizzazione e le funzioni del Comitato consultivo degli utenti dei servizi affidati.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ' E POLITICHE SOCIALI

Art. 20

(Funzioni in materia di sanità e politiche sociali)

1. In materia di sanità l'Assemblea dell'A.T.I. esercita le funzioni già attribuite alla Conferenza dei sindaci dall'art. 5 della l.r. 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale). Le Conferenze di zona esercitano le funzioni in materia sanitaria già esercitate dall'Assemblea dei sindaci di cui all'art. 18 della l.r. n. 3/1998 e dai Tavoli degli assessori di cui alla delibera della Giunta regionale 6 marzo 2002 n. 248 (Approvazione dell'atto di indirizzo ai Comuni per la programmazione sociale di territorio condivisa).
2. L'A.T.I. esercita le funzioni e provvede all'erogazione dei servizi sociali tramite la Zona sociale di cui all'art. 18 della l.r. 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del sistema integrato di Interventi e Servizi Sociali) quale articolazione territoriale corrispondente al territorio dei distretti sanitari istituiti ai sensi della l.r. n. 3/1998.
3. L'A.T.I., in relazione al Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali, esercita le seguenti funzioni:
 - a) definisce gli obiettivi da perseguire per garantire la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, uniformità e appropriatezza nel sistema di offerta ed equità per l'accesso delle prestazioni e ne verifica il raggiungimento;
 - b) provvede al riequilibrio dell'offerta di interventi e servizi sociali sul territorio mediante l'assegnazione di apposite risorse;
 - c) provvede al rilascio dell'accreditamento e istituisce l'elenco delle strutture accreditate;
 - d) garantisce l'unitarietà degli interventi e degli adempimenti amministrativi, la territorializzazione di un sistema di servizi a rete, l'operatività del sistema degli uffici della cittadinanza organizzate nelle Zone sociali.
4. Le risorse del Fondo sociale regionale, di cui all'art. 46, l.r. n. 26/2009, trasferite all'A.T.I., sono imputate alle Zone sociali in proporzione della popolazione residente e sulla base di elementi di ponderazione individuati dalla Giunta regionale.
5. L'A.T.I., per l'esercizio delle funzioni e dei servizi, adotta procedure unificate per i comuni appartenenti alla stessa Zona sociale o al territorio dell'A.T.I., anche individuando il comune che attua il relativo procedimento. Laddove venga individuato detto Comune, l'A.T.I. trasferisce a

quest'ultimo le risorse finanziarie e strumentali necessarie allo svolgimento delle funzioni e dei servizi conferiti.

6. Resta ferma la titolarità delle competenze in materia di politiche sociali in capo ai Comuni., ai sensi dell'art. 3, primo e secondo comma, della l.r. n. 26/2009.

TITOLO V PERSONALE, MEZZI E RISORSE FINANZIARIE

Art. 21

(Uffici e personale)

1. L'A.T.I. n. 4 Umbria di norma si avvale del personale comandato/distaccato dai comuni aderenti, nonché di personale proprio, nei limiti di quello già trasferito e assegnato ai sensi delle delibere regionali attuative della l. r. n. 23 del 2007 e di quello eventualmente assunto nei limiti posti dalla legislazione vigente.
2. L' A.T.I. n. 4 Umbria può avvalersi degli uffici e del personale dei comuni aderenti secondo le modalità stabilite dalla Convenzione.

Art. 22

(Direttore)

1. La sovrintendenza e la responsabilità sulla gestione complessiva dell' A.T.I. n. 4 Umbria è affidata ad un Direttore nominato dal Presidente secondo modalità e criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Il Direttore provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dall'Assemblea, secondo le direttive impartite dal Presidente, tramite l'esercizio di poteri di vigilanza e controllo sulla gestione complessiva, e non riferita a singoli atti, dell' A.T.I. n. 4 Umbria
3. Al Direttore si applica, in quanto compatibile, l'art. 108, d.lgs. n. 267/2000, esercitando in particolare le seguenti competenze:
 - a) assiste alle sedute dell'assemblea, rendendo i pareri di regolarità tecnica e contabile di propria competenza e fornendo, se richiesto, chiarimenti e pareri;
 - b) aggiudica la gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica, compreso quello di trattamento termico;
 - c) predispone il piano dettagliato di obiettivi previsto dall'art. 197, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 267/2000;
 - d) propone al Presidente il piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 169, d.lgs. n. 267/2000;
 - e) adotta gli atti gestionali di propria competenza;
 - f) organizza l'attività di vigilanza e controllo sulla gestione complessiva dell'A.T.I.;
 - g) organizza la vigilanza ed il controllo sull'attuazione degli atti di regolazione e dei contratti di servizio con i gestori,
 - h) adotta misure organizzative idonee a consentire il controllo di regolarità amministrativa, la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa e dei servizi, della gestione tecnica finanziaria e delle decisioni organizzative;

- i) propone al Presidente l'articolazione organizzativa dell'A.T.I.;
- j) propone al Presidente il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali;
- k) dispone la destinazione e l'utilizzazione del personale;
- l) convoca la conferenza dei dirigenti e dei responsabili di servizio, compresi quelli individuati a seguito dell'avvalimento di uffici o di persone che operano a livello d'ambito;
- m) organizza, qualora l'A.T.I. ne abbia la competenza, le procedure di affidamento dei servizi operanti a livello d'ambito;
- n) coordina l'attività degli uffici ed organi degli enti locali in avvilimento che operano a livello d'ambito.

Art. 23

(Funzioni e responsabilità della dirigenza)

1. I rapporti tra la dirigenza, anche in avvalimento, e gli organi di governo sono informati al principio di distinzione tra politica ed amministrazione così come disciplinato dall'art. 107 d.lgs. n. 267/2000.
2. I dirigenti ed i funzionari che esercitano competenze dell'A.T.I. in virtù di una forma di avvalimento sono tenuti ad attuare gli indirizzi impartiti dagli organi di ambito e a rispettare le misure di coordinamento del Direttore, in conformità anche a quanto previsto nella Convenzione e nel regolamento di funzionamento.

Art. 24

(Patrimonio)

1. L'A.T.I. succede nel patrimonio dei soggetti ed organismi soppressi in forza dell'art. 17, comma 3, l.r. n. 23 del 2007
2. All'A.T.I. possono, inoltre, essere assegnati a vario titolo ulteriori beni mobili ed immobili ai sensi dell'art. 24, l.r. n. 23 del 2007.
3. Tutti i beni in dotazione sono iscritti nei competenti documenti contabili e presso i registri mobiliari ed immobiliari.

Art. 25

(Contabilità e finanza)

1. Per la contabilità e la finanza dell'A.T.I. si applicano le norme vigenti per gli enti locali territoriali.
2. Il fabbisogno finanziario è indicato nel bilancio di previsione da approvarsi dall'assemblea entro i termini previsti dalla normativa vigente per l'approvazione del bilancio dei comuni.
3. Comuni dell'A.T.I. assicurano l'equilibrio economico-finanziario in proporzione alle quote di partecipazione all'A.T.I. al fine di perseguire il pareggio di bilancio in relazione alle funzioni attribuite dalla legge.

Art. 26

(Norme finali, di rinvio e transitorie.)

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni, in quanto compatibili del d.lgs. n. 267 del 2000, nonché quelle della l.r. n. n. 23 del 2007 e fino all'entrata in vigore del presente Statuto quelle prescritte dalla DCR n. 274 del 2000.
2. In sede di prima attuazione, il Presidente ed il Vice Presidente eletti sulla base della DCR n. 274 del 2000 continuano a restare in carica anche a seguito dell'approvazione del presente Statuto. Il relativo periodo di durata in carica è in ogni caso quello previsto dall'art. 10, comma 2, del presente Statuto.
3. Fino all'effettivo conferimento delle funzioni previste dalla l.r. n. 26/2009 si applica l'art. 50 della medesima legge, ivi compresa la possibilità di procedere alle assunzioni come disposto dai commi 6 e 7 di quest'ultima. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, l.r. n. 26/2009 l'effettivo conferimento delle funzioni avverrà con l'adozione degli atti di organizzazione ivi previsti, ovvero, oltre al presente Statuto, il Regolamento di funzionamento, il Regolamento degli uffici e dei servizi e previa sottoscrizione della necessaria convenzione tra Comuni.